

## Delibera n° 2220

Estratto del processo verbale della seduta del  
**6 novembre 2015**

**oggetto:**

RECEPIMENTO DELL'INTESA, REP. 2.32/CSR DEL 19 FEBBRAIO 2015, AI SENSI DELL'ART 8, COMMA 6, DELLA L 131/2003, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	assente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la DGR 19.7.2013, n. 1303, "Recepimento dell'intesa, rep. n. 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della L 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012";

**Rilevato** che con l'anzidetta deliberazione giuntale, in recepimento della medesima Intesa, è stato adottato il documento "Il sistema di accreditamento nella Regione Friuli Venezia Giulia", finalizzato a documentare in un atto ricognitivo il modello di accreditamento regionale e le caratteristiche dell'organismo accreditante, così come derivanti dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2001;

**Rilevato**, altresì, che la medesima deliberazione giuntale ha disposto di rinviare l'adeguamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, adottati con le deliberazioni giuntali negli anni dal 2005 al 2009, non ancora coerenti con il contenuto del documento approvato dalla precitata Intesa, alla definizione delle modalità e dei tempi stabiliti dal Tavolo tecnico previsto dal documento approvato con la citata Intesa;

**Vista** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR);

**Atteso** che tale Intesa si propone di dare attuazione alle indicazioni contenute nella precedente Intesa del 20.12.2012, sia attraverso la definizione di cronoprogramma per gli adeguamenti della normativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di accreditamento, sia attraverso l'individuazione di criteri per il funzionamento degli Organismi tecnicamente accreditanti;

**Preso atto**, in particolare, che la stessa Intesa prevede che:

- le Regioni e le Province autonome si impegnano, in materia di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie, a recepirne formalmente i contenuti entro il 31 ottobre 2015, nonché ad uniformarsi ai criteri così come articolati nell'allegato A della stessa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dal suo recepimento;
- le Regioni e le Province autonome adeguano il funzionamento degli "Organismi tecnicamente accreditanti" a quanto previsto dall'allegato B della stessa Intesa, al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale;

**Vista** la legge regionale 16.10.2014, n. 17, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" ed, in particolare, l'art. 49, comma 1, lettera a, che stabilisce che "in attuazione dell' articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992 con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012";

**Ritenuto** di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR);

**Precisato** che i requisiti di accreditamento individuati nei provvedimenti regionali attualmente in vigore saranno adeguati ai criteri contenuti nell'allegato A alla medesima Intesa entro dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento, attraverso il regolamento previsto dalla citata legge regionale n. 17/2014, in coerenza con il cronoprogramma stabilito nello stesso allegato A;

**Visto** il documento "Istituzione dell'Organismo tecnicamente accreditante ai sensi delle Intese Stato regioni 20.12.2012 e 19.2.2015", elaborato dall'Area Servizi Assistenza Primaria della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** pertanto, di adottare, in recepimento della medesima Intesa, il predetto documento, in quanto coerente con le indicazioni in essa contenute;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,  
**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. Di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR).
2. Di adottare, in recepimento della medesima Intesa, il documento "Istituzione dell'Organismo tecnicamente accreditante ai sensi delle Intese Stato regioni 20.12.2012 e 19.2.2015", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di precisare che i requisiti di accreditamento individuati nei provvedimenti regionali attualmente in vigore saranno adeguati ai criteri contenuti nell'allegato A alla medesima Intesa attraverso il regolamento previsto dalla citata legge regionale n. 17/2014, entro dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della salute, come previsto dalla medesima Intesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE